



**Città di Curtatone**  
Provincia di Mantova  
Piazza Corte Spagnola, 3  
Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente-Ecologia

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE**



Hachiko - 1934  
Tokyo - Stazione di Shibuya -  
foto di Isamu Yamamoto

Marzo 2017  
rev. 8. - Luglio 2017

Adottato con D.C.C. del

Responsabile del Servizio:  
Ing. Giovanni Trombani  
Tecnico estensore:  
Ing. Anna Rita Dall'Olio



# CITTA' DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

## REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento e la gestione del CIMITERO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Servizio OOPP –Patrimonio-Ambiente- Ecologia

Responsabile del Servizio Patrimonio: Ing. Giovanni Trombani

Estensore: Ing. Anna Rita Dall'Olio

**Rev. 8** a seguito di :

- incontro ATS Dipartimento Veterinario 9 marzo 2017 e ATS medicina del Lav. ed ARPA del 21 Marzo 2017 e
- discussione GM 31 aprile 2017
- prescrizioni del Serv. Igiene e Sanità Pubblica prot .ATS 2952/2017 prot. 10701 del 5.05.2017
- parere ARPA prot.14696 del 19.06.2017

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.                      del*

## Indice generale

Premessa – Norme di settore.....	4
Articolo 1- Finalità.....	6
Articolo 2- Oggetto.....	6
Articolo 3- Procedure autorizzative .....	6
Articolo 4- Caratteristiche dei terreni.....	8
Articolo 5- Gestione della struttura .....	8
Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti. ....	9
Articolo 7 - Sistema dei trasporti.....	10
Articolo 8- Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero degli animali.....	10
Articolo 9- Caratteristiche funzionali .....	12
Articolo 10- Fosse e sistema di seppellimento .....	13
Articolo 11- Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.....	14
Articolo 12- Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero .....	14
Articolo 13- Vigilanza, controllo e sanzioni.....	14

## NORME DI SETTORE

- **Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

- **Regolamento UE n. 142/2011**

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

- **Legge 30 marzo 2001, n. 130**

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

- **D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320**

(art.1) Regolamento di polizia veterinaria.

- **D.P.R. 10 settembre 1990, n.285**

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

- **D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254**

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;

- **L. 30/03/2001, n. 130**

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

- **D.M. 26 giugno 2000 n. 219**

Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 22/9.

- **Legge R.L. n. 22/2003**

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

- **D.Lgs.3/04/2006 n.152**

Norme in materia ambientale.

- **D.Lgs. 9/04/2008 n.81**

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

- **D.Lgs. 1 ottobre 2012 n. 186**

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97 n8/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera".

- **Regolamento R.L. 09/11/2004, n. 6** - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

- **Piano Cimiteriale del Comune di Curtatone** – art. 43 Cimiteri per animali d'affezione.

- **Regione Lombardia - DDG. 5 luglio 2013 n° 6344** – "modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013.

**REGIONE LOMBARDIA - REGOLAMENTO REGIONALE 09/11/2004, n. 6**

**“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (artt. 29-30)**

**Articolo 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)**

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

**Articolo 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)**

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

**Norme comunitarie**

D. Lgs 36/2005 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.” – limita a imporre l'obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell'animale deceduto, vietandone l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa.

Nel 2009 sono stati adottati due **regolamenti europei: il 1069/2009**, che contiene le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e sostituisce il regolamento del 2002, l'altro di applicazione del primo.

Il regolamento del 2009 definisce l'animale da compagnia, altrimenti detto animale d'affezione, come “un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento” e disciplina tutto ciò che riguarda “l'ultimo viaggio”.

La disciplina in materia di polizia mortuaria per animali d'affezione è particolarmente carente perché incentrata su trasporto, sepoltura o incenerimento di carcasse animali generalmente provenienti da allevamenti o impianti per la macellazione.

In generale la legge regionale consente, in mancanza di una normativa statale di settore, di intervenire su:

- la definizione operativa del concetto stesso di animale d'affezione (ossia quegli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche);
- l'individuazione di un percorso distinto, rispetto al semplice smaltimento di altre carcasse, per la raccolta, il trasporto e la destinazione delle spoglie di tali animali con relativo regime autorizzatorio;
- la regolamentazione per dispersione delle ceneri o conservazione delle stesse entro il recinto cimiteriale oppure al suo esterno;
- la proprietà dei cimiteri per animali d'affezione.

**Piano Cimiteriale Curtatone**

**N.T.A. - Art. 43 - Cimiteri per animali di affezione.**

Il Piano cimiteriale individua aree che possono, secondo indicazioni tecniche di ASL e di ARPA nonché previo idoneo iter amministrativo/abilitativo, assolvere alle funzioni di “aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione” così come ammesso dall'art 75 c. 6 del Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 3350.

La progettazione architettonico/edilizia ed il pertinente iter abilitativo di tali iniziative è assoggettata alle procedure previste dal Regolamento Edilizio e atti pertinenti per le costruzioni civili e infrastrutturali. Ulteriori precisazioni sono contenute nella scheda di PPA e specifici allegati di Piano.

Tali iniziative possono essere condotte sia da soggetto pubblico, sia da soggetto privato (in convenzione con l'ente o atto similare) così come previsto per legge e come disciplinato dal capo VIII – Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione” del R.R. N°6 del 9 novembre 200451.

Le aree destinate a cimitero per animali d'affezione sono individuate dal Piano nella tavola di inquadramento nonché nelle collegate tavole di maggior dettaglio.

**P.P.A. Piano Cimiteriale Curtatone - Buscoldo- 2° QUINQUENNIO: 2020 – 2024**

(...)

9. Realizzazione, sul lato nord dell'attuale perimetro cimiteriale, di cimitero riservato agli animali

## Articolo 1 - Finalità

1. L'Amministrazione della Città di Curtatone intende perseguire con l'applicazione del presente regolamento le seguenti finalità:
  - consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
  - realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

## Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali, funzionamento e gestione delle strutture denominate "Cimitero per animali d'affezione", deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo.  
Animali di grosse dimensioni quali, ad es., cavalli sportivi, o superiori a 80 kg, devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.  
Quando la morte è dovuta a malattie infettive diffuse, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. 18 del 18.04.2016 individua un'area idonea a tale scopo a lato del cimitero della frazione di Buscoldo. Tale area, collegata ad uno sgambatoio e ad un'area per addestramento, viene a costituire il "Polo per gli animali d'affezione del Comune di Curtatone."
3. Il comune può concedere in affitto o comodato ad associazioni o a privati, previo bando pubblico, ed apposita convenzione, il terreno destinato a "Cimitero per animali d'affezione" di Buscoldo e le aree collegate di cui al c.2, con contratto ventennale, rinnovabile.
4. Le norme del presente regolamento valgono anche per altre aree di proprietà pubblica per le quali la pianificazione comunale individui/consenta tale destinazione d'uso.
5. Il comune può autorizzare associazioni o privati a realizzare cimiteri per animali d'affezione solo in terreni di proprietà pubblica, previa procedura aperta, purché in coerenza con la pianificazione territoriale e nel rispetto delle norme edilizie e sanitarie.
6. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI - Cap. 111 del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche.
7. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione; la tumulazione è consentita solo per le ceneri.  
Al fine di consentire la mineralizzazione dei resti, non è consentito realizzare nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.  
Le lapidi o pietre tombali dovranno essere di altezza inferiore a 40 centimetri e larghezza inferiore a 60cm.

## Articolo 3 - Procedure autorizzative

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, mentre la tumulazione è consentita per le sole ceneri.
2. Trattandosi di opere pubbliche o di interesse pubblico, l'iter di approvazione del progetto e della relativa variante agli strumenti urbanistici, se necessaria, seguono le norme nazionali e regionali di settore.

3. I vincoli localizzativi e le sopra riportate caratteristiche di compatibilità urbanistica risultano comunque da rispettarsi anche nel caso di concessione in affitto o comodato d'uso da parte dell'amministrazione Comunale ad associazioni o a privati, previo bando pubblico, di apposito terreno destinato a tale uso.
4. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, del regolamento di Regione Lombardia 9 novembre 2004, n 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" (artt. 29-30) per quanto applicabile.
5. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al regolamento regionale 6/2004, per quanto compatibile.
6. L'autorizzazione per la realizzazione del cimitero e per l'esercizio dell'attività sono gestite dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 e del D.Lgs 222/2016.
7. Per la realizzazione del cimitero deve essere presentata al S.U.A.P. domanda corredata di tutti i pareri, documenti e gli atti di assenso richiesti per realizzare l'intervento.
8. La richiesta di titolo abilitativo edilizio va corredata a l m e n o dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
  - a) relazione geologico-ambientale della località che dovrà riportare:
    - le informazioni relative alle caratteristiche dei terreni presenti nel sito valutando, oltre alla loro idoneità, anche la loro vulnerabilità intrinseca,
    - le informazioni idrologiche relative alla presenza di corsi d'acqua superficiali e di aree ad elevata pericolosità e criticità idraulica,
    - le informazioni idrogeologiche riferite alla profondità, a livello e direzione della falda idrica. Per le aree con elevata sensibilità idrogeologica, o in zone di ricarica della falda, o caratterizzate da ricchezza di falde idriche, è opportuno un approfondimento sul rischio di contaminazione delle falde sottostanti e di eventuali pozzi privati, con particolare riguardo a quelli ad uso idropotabile posti nelle vicinanze.
  - b) relazione tecnico-sanitaria che rechi almeno:
    - la descrizione della località, con riferimento a ubicazione, orografia ed estensione dell'area;
    - la compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
    - i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani;
    - l'ubicazione ed il numero di servizi igienici;
    - l'eliminazione delle barriere architettoniche come da n o r m e v i g e n t i ;
    - estratto dello strumento urbanistico comunale che rappresenti, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con indicate le fonti di approvvigionamento idrico eventuali perimetri di protezione delle captazioni ai fini della tutela della zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
9. Su aree comunali l'intervento è soggetto a convenzione, previo bando, che deve essere stipulata, registrata e trascritta nelle forme di legge.
10. Al cessare dell'attività il cimitero e tutte le strutture connesse diventerà di proprietà comunale, o verrà dismesso, nel rispetto delle norme sanitarie e dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dei luoghi, a seconda dei disposti della convenzione;  
Il gestore del cimitero dovrà produrre idonea fidejussione su cui il comune possa rivalersi in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali.

## Articolo 4 - Caratteristiche dei terreni

1. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,00 o reso tale con facili opere di scasso, asciutto e dotato di adatto grado di porosità e capacità per l'acqua al fine di favorire la mineralizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate anche mediante riporto di terreni estranei, comunque non contaminati (nel rispetto delle norme che prevedono il riutilizzo dei terreni provenienti da siti diversi da quelli in cui vengono prelevati DPR 161/2012).
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.

## Articolo 5 - Gestione della struttura

1. Il soggetto gestore del "Cimitero per gli animali" deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) del D.Lgs n. 59/2010, pertanto la gestione della struttura è vietata a:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui all'articolo II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui all'articolo II, Titolo VI, capo II del codice penale,
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del codice penale;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- g) La gestione della struttura di cimitero per animali di cui al presente regolamento può essere avviata, previo permesso di costruire edilizio e agibilità, con la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, o comunque secondo le leggi in vigore.

2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto delle norme vigenti ed in particolare:

- Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m. ed i, per quanto riguarda la gestione delle spoglie;
- D.P.R. n. 254/2003 ed il D.lgs. 152/2006 e s. m. i. per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della struttura nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e, come minimo:

- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta



delle acque, degli accessi;

d) l'apposizione dei cippi/lapidi sulle fosse di seppellimento;

e) apertura del servizio al pubblico per almeno 8 ore giornaliere entro le quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.

4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività e riporta:

a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;

b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);

c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale o auto-dichiarazione;

d) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri;

f) ora e data di eventuale incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di resti mortali o di resti mineralizzati;

g) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;

h) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro;

i) quanto prescritto dall'Autorità sanitaria sulla base delle norme regionali e nazionali vigenti.

5. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni di legge.

6. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00.

## **Articolo 6 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti**

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE (art. 8 lettera a) punto iii), con le limitazioni di cui al presente regolamento.

2. La certificazione medica veterinaria è richiesta per il trasporto delle spoglie animali.

3. Si definiscono animali di piccola taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg e di media/grossa taglia quelli con peso compreso fra 40Kg e 80 Kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 80 di peso.

Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolti nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

5. Possono essere offerti i seguenti servizi:

a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

b) confezionamento feretri;

c) seppellimento di spoglie, e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;

d) disseppellimento degli stessi;

e) tumulazione di ceneri

f) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati presso altra struttura. L'urna cineraria

può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;

h) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 e s.m.ed i.) che dovranno essere gestite secondo quanto riportato all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

7. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1e 6 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

## **Articolo 7- Sistema dei trasporti**

1. L'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere registrata per il trasporto delle spoglie animali dal locale Servizio Veterinario dell'ATS, e seguire disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
3. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore a tenuta.
4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 2 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.
7. Fatto salvo le violazioni di natura penale e il rispetto del Codice della strada D. Lgs 30/04/92 n. 285, le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **Articolo 8 - Caratteristiche localizzative e strutturali del cimitero degli animali**

1. **LOCALIZZAZIONE.** La possibilità di collocazione dell'area cimiteriale e relativa fascia di rispetto è limitata alle porzioni territoriali individuate dal PGC del Comune di Curtatone.

Sono escluse dalla possibilità insediativa di struttura cimiteriale le aree di valore naturale e ambientale (Parco del Mincio), le aree destinate a S.I.C., Z.P.S. e le aree assoggettate a tutela paesaggistica, ambientale o idrogeologica e non in contrasto con altri vincoli.

Il cimitero e la fascia di rispetto cimiteriale, come individuate nella pianificazione urbanistica generale/di settore comunale, dovranno insistere interamente sull'area nella proprietà o nella disponibilità del proponente;

2. **DIMENSIONI.** La dimensione minima dell'area cimiteriale, escluso il rispetto, è pari a 1000 mq, quella massima corrisponde a mq. 5.000, salvo possibilità di deroga nel caso di inserimento in un parco di uso pubblico, particolari condizioni plano/altimetriche del terreno o livelli di falda.  
Ogni variante all'estensione dell'area deve essere motivata da calcoli che dimostrino l'effettiva necessità di un ampliamento (sepulture già effettuate, programmazione uso nuovi spazi) ed essere recepita nel PGT.
3. **CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**  
L'impianto cimiteriale deve comprendere:  
aree per seppellimento;  
aree/colombari per tumulazione di ceneri;  
area per dispersione di ceneri nel terreno;  
area per i servizi collaterali, quali ad esempio struttura di accoglienza e servizi, sistema di smaltimento rifiuti cimiteriali, spazio confezionamento feretri ecc.
4. **EDIFICI ESISTENTI.** All'interno della fascia di rispetto del cimitero sono vietati nuovi edifici a destinazione residenziale ed ampliamento di edifici esistenti. All'interno del perimetro del cimitero sono vietati tutti gli edifici a destinazione diversa da strutture cimiteriali, fabbricati e costruzioni per cimiteri.
5. **NUOVI EDIFICI.** I locali di servizio destinati ad assolvere le esigenze gestionali del cimitero (uffici, servizi igienici, deposito attrezzature, ecc.) dovranno essere ricavati preferibilmente all'interno di volumi edilizi esistenti, tramite modifica della destinazione.  
Se contiguo a un cimitero esistente, potrà fruire dei suoi servizi igienici laddove siano a norma e l'orario di apertura del cimitero per gli animali e di eventuali servizi connessi, quali agility, ecc, sia ricompreso in quello del cimitero degli umani. Tutto questo fatto salvo parere dell'ATS competente.  
L'edificio per servizi, di superficie utile massima non superiore a 50 mq, salvo motivate richieste di deroga, dovrà prevedere un solo piano fuori terra. Nell'area cimiteriale sono esclusi gli interrati.
6. **FASCIA DI RISPETTO.** E' prescritta una fascia di rispetto, di 50 m dal perimetro recintato dell'area cimiteriale o come individuata dalla pianificazione urbanistica/di settore comunale, all'interno della quale sono vietate nuove edificazioni e ampliamenti di edifici preesistenti. Nella fascia di rispetto vige un vincolo di inedificabilità anche per strutture e/o manufatti interrati.
7. **ACCESSO.** L'area deve essere ubicata in prossimità della viabilità pubblica; eventuali tratti di viabilità privata, ed eventuali vialetti interni al cimitero, dovranno essere realizzati esclusivamente in materiali ecologici o in stabilizzato.
8. **PARCHEGGI.** L'area dovrà essere dotata di parcheggi privati di uso pubblico o avvalersi di idonei parcheggi esistenti, nella misura minima di 3 posti auto ogni 1000 mq di superficie territoriale, ubicati anche all'interno della fascia di rispetto purchè esterni all'area cimiteriale, e realizzati preferibilmente in stabilizzato o materiali terrosi ecologici. I parcheggi dovranno essere liberamente accessibili negli orari di apertura del cimitero.
9. **RECINZIONE.** L'area cimiteriale dovrà essere dotata di idonea e resistente recinzione, eventualmente schermata con siepe viva. La recinzione dovrà avere un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di campagna.
10. **TERRENO** Il terreno, nella parte della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,00, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

11. **FALDA FREATICA** La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
12. **RETE SCOLANTE** L'intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
13. **IMPIANTI** La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e con una dotazione minima di servizi igienici, utilizzabile anche dal pubblico e accessibile ai disabili, completo di antibagno sia di un locale ufficio/saletta per ricevimento pubblico riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio e un deposito attrezzi. Deve inoltre essere presente un locale, con illuminazione e aerazione naturale dirette, dotato di acqua corrente e con pareti e pavimento facilmente lavabili in cui sia possibile effettuare interventi, se necessari, nel caso di trasferimento delle spoglie da un generico contenitore biodegradabile in una cassa di legno o materiale simile biodegradabile .
14. **VIABILITA'** La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.

## Articolo 9 - Caratteristiche funzionali

1. L'organizzazione dei campi delle sepolture deve avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree devono essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili.

E' consentita anche la sepoltura di animali d'affezione non appartenenti a cittadini di Curtatone, purché il gestore sia sempre in grado, a richiesta del comune, di dimostrare la possibilità di soddisfare in primis le richieste dei cittadini di Curtatone

L'accessibilità deve essere anche garantita per le parti comuni quali, ad esempio, uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale e percorsi principali.

2. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali deve sempre essere consentito, sotto la responsabilità del gestore che dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente, pertanto l'accesso ai cani dovrà avvenire con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito i padroni dovranno badare che non vengano calpestate le sepolture.

3. Presso il servizio di custodia è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:

- a) la fascia di rispetto;
- b) le aree di parcheggio;
- c) gli accessi;
- d) la viabilità interna;
- e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali e alla dispersione delle ceneri;
- f) gli edifici dei servizi collaterali.

4. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:
- a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
  - b) la sua estensione;
  - c) l'orografia;
  - d) la natura fisico chimica del terreno;

- e) la profondità e la direzione della falda freatica;
- f) la compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;
- g) indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;
- h) ubicazione ed organizzazione dei servizi
- i) Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989 e D.M. 14/06/1989 n. 236 nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura.

5. Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

## **Articolo 10 - Fosse e sistema di seppellimento**

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, e dei resti mortali;
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse contenenti le salme devono essere di legno o materiale simile biodegradabile di opportuno spessore in funzione del peso dell'animale.
3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia, e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), e resti mortali.
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo/lapide con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
9. Il turno di esumazione è di almeno 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario ATS, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
14. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

## **Articolo 11-Smaltimento dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e s.m. e i.

Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D. Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009"

## **Articolo 12- Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero**

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero, se prevista in convenzione, deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'ATS esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.
2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. E' fatta salva la procedura di cui all'art. 10, comma 13) .
3. E' a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi con le modalità già indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La fidejussione posta a garanzia potrà essere svincolata solo ad avvenuta dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi che verrà trasmessa con apposita comunicazione di fine lavori, e opportuni controlli se ritenuti necessari dagli enti competenti.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00.

## **Articolo 13-Vigilanza controllo e sanzioni**

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento mentre si avvale dell' ATS - Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ATS.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40,00 a euro 240,00.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul

verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'ATS, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.